

Statuto dell'Associazione per il Bosco di Mestre

TITOLO I Denominazione, Sede, Scopo, Durata

Art. 1) È costituita l'Associazione per il Bosco di Mestre. L'Associazione ha sede in Mestre (VE) presso il Municipio, Via Palazzo n. 1.

Art. 2) L'Associazione è apartitica, aconfessionale e senza scopo di lucro.

Art. 3) Scopi e finalità dell'Associazione sono:

- a. promuovere l'incentivazione, la progettazione, la realizzazione, la gestione e l'adeguata manutenzione di un'area di cintura urbana destinata a bosco, di ettari 1200 (milleduecento) circa, che abbia come funzione anche quella di ristabilire delle relazioni significative tra spazio costruito, aree agricole e quelle a vocazione naturalistica;
- b. promuovere la tutela delle sopravvivenze boschive e faunistiche della terraferma veneziana, in particolare del Bosco di Carpenedo; segnalare le preesistenti estensioni di quelle scomparse, in particolare del Bosco di Chirignago e del Bosco Lungo di Dese;
- c. promuovere il ripristino delle capacità autodepurative del territorio nei confronti di acqua, aria e suolo, nonché la tutela dei suoli ancora utilizzati in agricoltura;
- d. promuovere la creazione in alcune zone dell'area, da definirsi, di strutture e attrezzature finalizzate alla fruizione ed al godimento dell'area da parte della popolazione;
- e. contribuire alla valutazione e all'insediamento, all'interno dell'area, di attività umane compatibili con la stessa, garantendo comunque la continuità e la permeabilità biologica fra area urbana e zone rurali. L'insediamento di attività umane dovrà comunque riguardare soltanto alcune aree da definirsi;
- f. promuovere la tutela e la salvaguardia complessiva dell'area;
- g. promuovere collaborazioni e relazioni culturali con altre associazioni, istituti ed enti locali che si siano occupati, con studi, progettazioni o realizzazioni, di forestazione urbana.

L'Associazione attraverso i suoi organi:

- a. esprime opinioni e suggerimenti sulle iniziative volte alla



realizzazione dello scopo sociale;

- b. promuove iniziative volte alla realizzazione dello scopo sociale;
- c. promuove iniziative volte alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica sui temi correlati allo scopo sociale.

L'Associazione può affiliarsi o aderire ad altre Associazioni e/o Enti che si propongono scopi e finalità analoghi.

L'Associazione si avvale in particolar modo dell'attività di volontariato, intesa come quell'attività prestata in modo personale, spontaneo e gratuito.

Art. 4) L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

TITOLO II Soci

Art. 5) Il numero dei soci dell'Associazione è illimitato.

Art. 6) Possono essere soci dell'Associazione:

Associazioni non profit, enti pubblici e privati tali come, a puro titolo di esempio e senza esclusione di quelli non citati: Comune e Provincia di Venezia, Onlus, Cooperative, associazioni e società in genere.

Art. 7) Per ottenere l'iscrizione all'Associazione occorre presentare domanda al Consiglio Direttivo, sottoscritta dal legale rappresentante e corredata dall'atto costitutivo e dallo Statuto. Per ottenere l'iscrizione sono richiesti:

- _ l'adesione alle finalità di cui al punto 3 del presente Statuto;
- _ uno Statuto a base democratica, coerente con quanto previsto dal presente Statuto e dai regolamenti dell'Associazione e che garantisca la piena partecipazione all'attività associativa ed il pieno esercizio dei diritti derivanti dalla qualità di associato, con particolare riferimento al diritto di voto.

Art. 8) Tutti i soci hanno uguali diritti e doveri, indipendentemente dalla quota versata. Tutti i soci hanno diritto di voto alle Assemblee per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. Vige il principio del voto singolo di cui all'art. 2532 del Codice Civile. La quota o il contributo associativo è intrasmissibile e non è rivalutabile in nessun caso. In caso di scioglimento dell'Associazione, di estinzione, di recesso, di esclusione del socio non si può richiedere il rimborso di quanto versato a titolo di versamento al fondo di dotazione. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

Art. 9) La qualifica di socio cessa per le seguenti cause:

- a. dimissioni che debbono essere notificate al Consiglio Direttivo dell'Associazione;
- b. radiazione dall'albo dei soci. Questa misura disciplinare è applicata per gravi mancanze a giudizio del Consiglio;
- c. il Consiglio potrà applicare ai soci che si rendessero colpevoli di infrazione alle clausole dello Statuto o ai Regolamenti stabiliti dal

- Consiglio stesso, sia l'ammonizione sia la sospensione dei diritti dei soci per quel periodo di tempo che riterrà opportuno;
- d. per mancato rinnovo della tessera sociale alla scadenza deliberata annualmente dal Direttivo.

TITOLO III Patrimonio sociale e bilancio

- Art. 10) Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:
- a. dalle quote sociali di adesione e dai contributi dei suoi membri;
 - b. da contributi, erogazioni e lasciti diversi di soci e terzi;
 - c. dai contributi raccolti a mezzo di pubbliche sottoscrizioni o inviti ad offrire;
 - d. dal patrimonio mobiliare, immobiliare di proprietà dell'Associazione;
 - e. dagli eventuali avanzi di bilancio accantonati;
 - f. da tutte le altre entrate che possono provenire all'Associazione nello svolgimento delle sue attività.

Art. 11) È obbligatorio redigere ed approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario, entro quattro mesi dalla fine dell'esercizio, una volta approvato il rendiconto dovrà essere depositato nella sede sociale, per poter essere consultato dai soci che abbiano interesse alla loro lettura.

Art. 12) L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

Art. 13) È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 14) Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, nonché il libro degli aderenti all'Associazione. I libri dell'Associazione sono visibili a chiunque ne faccia motivata richiesta.

Art. 15) L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli avanzi di gestione, per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

TITOLO IV Organi sociali

Art. 16) Gli organi sociali dell'Associazione sono:

- a. l'Assemblea generale dei soci;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il Presidente;
- d. i Revisori dei Conti.

L'elezione degli organi dell'Associazione, non può essere in alcun modo vincolata o limitata e vigono criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Capo 1 Assemblea

Art. 17) L'Assemblea è l'organo sovrano che regolarmente costituito rappresenta tutti gli associati o partecipanti e le deliberazioni da esso adottate in conformità allo Statuto che vincolano tutti gli assenti o dissenzienti. L'Assemblea può essere convocata sia in sede ordinaria sia straordinaria.

Art. 18) L'Assemblea ordinaria e straordinaria è convocata dal Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei soci.

Essa si tiene in sede ordinaria almeno una volta l'anno; inoltre può essere convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario o sia fatta richiesta scritta, con indicazione delle materie da trattare, da almeno 1/3 degli associati, dai Revisori dei Conti per:

- _ eleggere le cariche sociali: Presidente, Consiglio Direttivo e Revisori dei conti;
- _ deliberare la relazione organizzativa, di gestione e finanziaria del Consiglio Direttivo;
- _ approvare il bilancio preventivo dell'esercizio in corso e di quello consuntivo dell'esercizio precedente;
- _ fissare le quote associative;
- _ deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto, o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

Si tiene in sede straordinaria, oltre che per i casi previsti dal presente Statuto, per eventuali modifiche allo Statuto sociale e per lo scioglimento dell'Associazione.

Art. 19) L'Assemblea ordinaria o straordinaria è convocata dal Presidente con lettera o fax simile ai Soci presso il domicilio risultante alla segreteria dell'Associazione almeno trenta giorni prima dell'adunanza. Una copia dell'avviso deve rimanere affissa nello stesso periodo di tempo presso la segreteria dell'Associazione.

Art. 20) Possono intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola con le quote sociali.

Ogni socio può farsi rappresentare per delega scritta da un altro socio. Nessun socio può avere più di due deleghe. La qualifica di socio non è cedibile.

Art. 21) L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita qualora siano presenti almeno la metà più uno dei soci in regola con le quote sociali. Qualora ciò non avvenisse, l'Assemblea dovrà essere nuovamente convocata.

Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea potrà essere già fissata la seconda convocazione con l'intervallo di almeno un'ora. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita quando sia presente almeno un quarto dei soci. L'Assemblea ordinaria delibera, sia in prima sia in seconda convocazione, a maggioranza assoluta dei voti presenti.

Art. 22) L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione qualora siano presenti almeno i due terzi dei soci anche per delega e in seconda convocazione con l'intervento di almeno un terzo dei soci. Le delibere sono prese a maggioranza dei due terzi dei presenti, anche per delega.

Art. 23) Le Assemblee sono presiedute dal Presidente e in sua assenza dal Vice Presidente o da un membro del Consiglio Direttivo più anziano. Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario ed eventualmente due scrutatori scegliendoli tra i soci presenti. Di ogni Assemblea si dovrà redigere verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 24) Le proposte che i soci intendono portare all'attenzione dell'Assemblea generale ordinaria debbono essere presentate per iscritto al Presidente.

Art. 25) Le votazioni possono avvenire per alzata di mano, o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta la maggioranza dei soci presenti in Assemblea.

Capo 2 Consiglio Direttivo

Art. 26) Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni ed è composto da un numero di membri compreso tra 5 (cinque) e 9 (nove) su decisione dell'Assemblea. I suoi membri sono rieleggibili non più di una volta consecutivamente. Le deliberazioni del Consiglio sono valide, se sia presente la maggioranza dei membri e sono prese a maggioranza dei voti. In caso di parità, decide il voto del Presidente. Qualora si rendessero vacanti posti di Consigliere, subentrano i primi tra i non eletti di ciascuna rappresentanza.

Art. 27) Il Consiglio è investito di tutti i più ampi poteri per l'amministrazione dell'Associazione, fatta eccezione di quegli oggetti che il presente Statuto riserva all'Assemblea. In particolare il Consiglio:

- a. decide sulle domande di ammissione a socio dell'Associazione e sulle sospensioni o radiazioni dei soci;
- b. propone le quote annuali di iscrizione;
- c. provvede al normale andamento dell'Associazione, alla conservazione dei beni in locazione, all'amministrazione ed alla gestione delle attrezzature sociali, compiendo a tale scopo tutti gli atti necessari ed opportuni;
- d. emana regolamenti e disposizioni per il funzionamento dell'Associazione;

- e. compila i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'Assemblea ordinaria;
- f. delibera sugli atti ed i contratti inerenti l'attività sociale;
- g. ratifica le decisioni assunte dal Presidente in via d'urgenza.

Tutte le cariche sono ricoperte a titolo gratuito.

Art. 28) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente mediante avviso da far pervenire a ciascun Consigliere, anche in modo informale. Esso deve essere riunito almeno una volta l'anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario. Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio per richiesta scritta della maggioranza dei Consiglieri.

Capo 3 Il Presidente

Art. 29) Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, è responsabile del suo funzionamento e dell'amministrazione. Nell'esercizio delle suddette funzioni il Presidente può compiere atti autonomi di estrema urgenza, avvalendosi eventualmente anche di persone di sua fiducia delle quali resta in ogni modo responsabile, con l'obbligo di riferirne al Consiglio Direttivo.

Il Presidente nomina, tra i membri del Consiglio Direttivo:

- _ il Vicepresidente, attribuendogli il compito di sostituire il Presidente in caso di impedimento sia temporaneo che definitivo;
- _ i responsabili delle varie attività;
- _ il Tesoriere e il segretario dell'Associazione;

Il Presidente dell'Associazione, inoltre, quale primo componente degli organi collegiali di cui fa parte, sovrintende al loro funzionamento, provvede alla loro convocazione, ne fissa l'ordine del giorno e vigila affinché le deliberazioni di tali organi siano eseguite.

Il Presidente resta in carica tre anni e non è rieleggibile per più di due mandati consecutivi.

Capo 4 Revisori dei conti

Art. 30) I revisori dei conti saranno nominati ogni triennio dall'Assemblea ordinaria, in numero di tre effettivi di cui un Presidente e di due supplenti. Possono essere nominati revisori dei conti i soci ed i non soci; non possono essere nominati:

- _ coloro che risultano aver subito procedimenti di espulsione da altre associazioni a causa della loro condotta;
- _ coloro che abbiano assunto, a qualsiasi titolo, incarichi di gestione dell'Associazione (collaboratori tecnici, amministrativi, segretari, consiglieri, ecc.).

Art. 31) Al collegio dei Revisori spetta:

- _ il controllo della contabilità dell'Associazione;
- _ il controllo del rendiconto economico e finanziario riferendone all'Assemblea ordinaria mediante apposita relazione.

La carica è ricoperta a titolo gratuito.

TITOLO V Scioglimento, disposizioni generali e finali

Art. 32) L'Associazione potrà essere sciolta con deliberazione dell'Assemblea straordinaria che adotterà le disposizioni relative alla liquidazione del patrimonio sociale e nominerà i Liquidatori. Il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità e sentito l'organismo di controllo di cui alla legge 662 del 1996 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 33) Il presente Statuto potrà essere modificato o integrato in qualsiasi momento, purché le varianti, le aggiunte e le modifiche siano sottoposte ed approvate dall'Assemblea straordinaria appositamente convocata.

Art. 34) Per tutto quanto non contemplato dal presente Statuto o dai Regolamenti interni valgono le norme di legge ed il buon senso e la fede di tutti gli associati e l'eventuale regolamento interno redatto dal Consiglio Direttivo.